



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Roma 51 - 20014 Nerviano (MI) - Tel: 0331587220 - Fax: 0331584028

E-mail miic85300x@istruzione.it miic85300x@pec.istruzione.it - sito www.icnerviano.edu.it

Al personale docente

Al personale ATA

Circolare n. 69

OGGETTO: Nuove misure di gestione della quarantena introdotte da DL n. 229/2021

Si riportano a seguire le nuove disposizioni normative in materia di gestione della quarantena avvenuta per contatto stretto con un positivo introdotte dall'art. 1 Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229:

"La misura della quarantena precauzionale di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, non si applica a coloro che nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto."

Pertanto,

1. Coloro che hanno ricevuto **la somministrazione della terza dose di vaccino o della seconda dose da meno di 4 mesi oppure sono guariti da Covid -19 da meno di 120 giorni**, se non hanno sintomi riconducibili a Covid 19, non hanno l'obbligo di quarantena se identificati come contatto stretto di soggetto positivo, ma il solo obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.
2. In caso di comparsa dei sintomi i soggetti di cui al punto 1 dovranno *"effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto."*
3. La cessazione della quarantena per i casi di cui al punto 2 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto

con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.»


4. Coloro che hanno ricevuto la somministrazione della seconda dose di vaccino da **più di 4 mesi** con green pass in corso di validità, **se asintomatici** osservano la misura della quarantena precauzionale per contatto stretto della durata di 5 giorni, con obbligo di tampone naso-faringeo molecolare o antigenico al termine del quinto giorno.
5. La cessazione della quarantena per i casi di cui al punto 4 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.»
6. Coloro che sono esentati dalla vaccinazione o che abbiano ricevuto solo la somministrazione della prima dose di vaccino o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni osservano la misura della quarantena precauzionale per contatto stretto della durata di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo con obbligo di tampone naso-faringeo molecolare o antigenico al termine del decimo giorno.
7. La cessazione della quarantena per i casi di cui al punto 6 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati o al termine di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo senza obbligo di effettuare il tampone. Per i soggetti di cui al punto 6, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.»

Nerviano, 10 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Felice Cimmino
(documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale)

Si propone di seguito uno schema riassuntivo.

ISOLAMENTO E QUARANTENA CON LE NUOVE REGOLE



SE SEI POSITIVO

**10 giorni
di isolamento**

con tampone* di uscita
(senza sintomi
da almeno 3 giorni)



N.B. I giorni
di isolamento sono 7
per i vaccinati con
booster o doppia dose
da meno di 120 giorni

SE HAI AVUTO CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO

VACCINATO CON 2 DOSI

(da più di 4 mesi)

- 5 giorni di quarantena dal contatto
- Tampone* di uscita

VACCINATO CON BOOSTER

(o doppia dose
da meno di 4 mesi)

- No quarantena, ma autosorveglianza di 5 giorni
- No tampone* eccetto nel caso di sintomi
- Uso di FFP2 per 10 giorni

NON VACCINATO

(o senza
seconda dose o con
seconda dose
da meno di 14 giorni)

- 10 giorni di quarantena con tampone* di uscita

PER ALTRE INFO
www.regione.piemonte.it



*Il tampone può essere
molecolare o antigenico,
in strutture pubbliche
o private